



Istituto Autonomo Case Popolari

Piazzale Falcone e Borsellino n°15
91100 TRAPANI

AREA ORGANIZZATIVA SERVIZIO RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE
DELIBERAZIONE N. 127 ANNO 2016

OGGETTO:

TRAPANI –IACP – PROGRAMMA TRIENNALE DEL FABBISOGNO DEL PERSONALE 2017/2019 E PIANO ANNUALE DELLE ASSUNZIONI 2017 -

L'anno duemilasedici, addì 19 del mese di Dicembre in Trapani, nei locali dell' Ufficio dell' Istituto Autonomo per le case Popolari, sito nel Piazzale Falcone e Borsellino, civico 15.

Il Commissario ad Acta (Ignazio Gentile) Nominato con D.A. n.28/Gab. del 30/09/2016.

Viene chiamato a svolgere le funzioni di Segretario, il Dr. Pietro Savona Capo Area Organizzativa;

Sulla scorta ed in conformità dello schema di provvedimento predisposto dal Servizio Risorse Umane e Organizzazione dell'Area Organizzativa adotta la seguente deliberazione:

IL COMMISSARIO AD ACTA

PREMESSO che:

- ✓ l'Ente individua la struttura organizzativa e i meccanismi operativi più adeguati al perseguimento degli obiettivi del soddisfacimento degli interessi degli utenti, mediante l'erogazione di servizi di qualità attraverso combinazioni produttive efficienti e procedimenti informati alla semplificazione e alla trasparenza dell'azione amministrativa. Essi sono informati alla massima flessibilità e sono soggetti alla continua revisione necessaria a garantire che l'Istituto possa rispondere in modo adeguato e tempestivo al proprio mutevole contesto di riferimento, e alle esigenze dei cittadini, ottimizzare l'impiego delle risorse disponibili e creare condizioni interne di funzionamento che valorizzino, motivino e riconoscano il contributo delle risorse umane;
- ✓ con deliberazione commissariale n. 1/2011 e successive modificazioni, è stato approvato il vigente Regolamento di organizzazione e di funzionamento dei settori, dei servizi e degli uffici dello IACP, unitamente all'organigramma che individua la macrostruttura dell'Ente e le principali materie di competenza dei Settori, dei servizi e degli uffici dell'Istituto;
- ✓ successivamente la struttura dell'Ente è stata adeguata con D.C. 108 del 22/12/15, sul modello di quanto previsto dalla Regione Siciliana, ed ora si articola in Aree ed in Servizi, con al vertice rispettivamente i dirigenti ed i Capi Servizio, in guisa da costituire l'asse portante più stabile, in seguito, a completamento degli assetti istituiti che, così come anche l'organigramma che ne individua la prevista dotazione, non costituiscono fonte di rigidità organizzativa, ma razionale ed efficace strumento di gestione, potranno essere istituite Unità Operative semplici. A tal fine, nell'ambito della dotazione organica complessiva dell'ente ed in base al principio della esigibilità delle mansioni ascrivibili a ciascuna categoria in quanto professionalmente

equivalenti, è applicato il criterio di massima flessibilità delle dotazioni di personale attribuite a ciascuna area;

- ✓ l'organigramma dell'Ente, in tutte le sue articolazioni, viene costantemente aggiornato a cura dell'unità organizzativa competente in materia di organizzazione, al fine di recepire i provvedimenti di revisione della struttura organizzativa emanati di volta in volta, e ciò nel rispetto delle direttive formulate dagli organi di direzione politica e dal direttore generale, e tempestivamente comunicati. La stessa unità organizzativa provvede, altresì a dare la massima diffusione all'organigramma tra il personale, le organizzazioni sindacali e gli utenti;
- ✓ per quanto sopra, la programmazione del fabbisogno del personale definisce il quadro generale delle esigenze organizzative dell'Ente ed illustra le linee guida degli interventi e delle iniziative rivolte ad incrementare la disponibilità di risorse umane nonché ad incentivare lo sviluppo e la valorizzazione di quelle già presenti, in coerenza con gli obiettivi previsti dai programmi politico amministrativi;
- ✓ In ordine alla normativa si richiama la seguente:
 1. art. 39, comma 1 della Legge 27/12/1997 n. 449 dispone che le Pubbliche Amministrazioni, al fine di assicurare le esigenze di funzionalità e di ottimizzare le risorse per il migliore funzionamento dei servizi compatibilmente con le disponibilità finanziarie e di bilancio, sono tenute alla programmazione triennale del fabbisogno di personale”, tenendo in considerazione anche le assunzioni obbligatorie;
 2. ai sensi dell'art. 6, commi 1 e 3, del D.Lgs. n. 165/2001 e successive modifiche e integrazioni *“la consistenza e la variazione delle dotazioni organiche sono determinate previa verifica degli effettivi fabbisogni e vi si provvede periodicamente e comunque a cadenza triennale”*;
 3. il D.Lgs. 165/2001, in particolare l'articolo n° 6, co. 4, 4 bis e 6, i quali, relativamente alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, stabiliscono sinteticamente quanto segue:
 1. *le variazioni delle dotazioni organiche sono approvate dall'organo di vertice delle amministrazioni in coerenza con la programmazione triennale del fabbisogno di personale di cui all'art. 39 della legge 27.12.1997, n°. 449, e successive modificazioni,*
 2. *“il documento di programmazione triennale del fabbisogno di personale ed i suoi aggiornamenti sono elaborati su proposta dei competenti dirigenti che individuano i profili professionali necessari allo svolgimento dei compiti istituzionali delle strutture cui sono preposti”*;
 3. *le Amministrazioni pubbliche che non provvedono agli adempimenti di cui all'art.6 (fra i quali la programmazione triennale di cui all'art.39 della l. n° 449/97) non possono assumere nuovo personale, compreso quello appartenente alle categorie protette;*
- ✓ L'art. 6 del D.Lgs n. 165/01 s.m.i., che costituisce norma di principio ai fini della determinazione dell'organizzazione e della disciplina degli Uffici e delle dotazioni organiche, stabilisce che *“Nelle amministrazioni pubbliche l'organizzazione e la disciplina degli uffici, nonché la consistenza e la variazione delle dotazioni organiche sono determinate in funzione delle finalità indicate all'articolo 1, comma 1, previa verifica degli effettivi fabbisogni e previa informazione delle organizzazioni sindacali rappresentative ove prevista nei contratti di cui all'articolo 9.”* ciò in funzione dell'accrescimento dell'efficienza, della razionalizzazione del

costo del lavoro e della migliore utilizzazione delle risorse umane; la consistenza e la variazione della dotazione organica, ai sensi di detto art., è oggetto di sola informazione sindacale in quanto si tratta di adempimenti autonomi del datore di lavoro;

- ✓ l'art 16 della legge n. 183/11, che modifica l'art. 33 del D.Lgs 165/01, obbliga le pubbliche amministrazioni ad effettuare almeno annualmente una ricognizione per verificare situazioni di soprannumero o eccedenze di personale nell'intento di rafforzare il vincolo tra dotazione organica ed esercizio dei compiti istituzionali alla luce di esigenze funzionali o connesse alla situazione finanziaria; diversamente queste non possono effettuare assunzioni o instaurare rapporti di lavoro con qualunque tipologia di contratto pena la nullità degli atti posti in essere;

DATO ATTO che in materia di contenimento e riduzione della spesa del personale l'attuale quadro normativo fissa i seguenti vincoli:

1. RISPETTO PATTO DI STABILITÀ (L. 296/2006 art. 1 comma 676) per l'anno 2015;
 - ✓ Gli Enti sottoposti al patto di stabilità sono tenuti a contenere le spese di personale nell'ambito dei vincoli generali posti dalla disciplina del patto medesimo);
 - ✓ L'art. 76 del D.L 112/2008 e ss.mm.ii. ha disposto il divieto di assunzione a qualsiasi titolo e con qualsivoglia tipologia contrattuale se non è stato rispettato il patto di stabilità interno nell'esercizio precedente (art. 76 comma 4);
2. TETTO DI SPESA DEL PERSONALE IN TERMINI ASSOLUTI (art. 1 comma 557 legge 296/2006 così come modificato dall'art. 14 comma 7 del D.L. 78/2010 conv. L.112/2010);

Gli Enti soggetti a patto di stabilità sono tenuti a concorrere al raggiungimento degli obiettivi di finanza locale, mediante la riduzione delle spese di personale, in termini costanti e progressivi, di anno in anno con azioni da modulare nell'ambito della propria autonomia e rivolte in termini di principio ai seguenti ambiti di intervento:

- a) riduzione dell'incidenza percentuale delle spese di personale rispetto al complesso delle spese correnti, attraverso parziale reintegrazione di cessati e contenimento delle spese per il lavoro flessibile (Comma 557/bis legge 296/2006 – Delibera Sez. autonomie n. 27/20015);
- b) razionalizzazione e snellimento delle strutture burocratico - amministrative, anche attraverso accorpamento di uffici con l'obiettivo di ridurre l'incidenza percentuale delle posizioni dirigenziali in organico;
- c) contenimento delle dinamiche di crescita della contrattazione integrativa tenendo anche conto delle corrispondenti disposizioni dettate per le amministrazioni statali.

Secondo i commi 227/229, la legge 208/2015 dispone, poi, che:

- per gli Enti che non erano assoggettati al patto, la copertura integrale del turnover (recupero cessazioni non utilizzate dal 2007) e per unioni e comuni nati a seguito di fusioni 100% della spesa dei cessati;
- negli anni 2016, 2017 e 2018 si possono destinare alle assunzioni di personale risorse non superiori al 25% della spesa dei cessati nell'anno precedente;

Tale condizione potrebbe in futuro risultare rilevante atteso che, secondo la normativa nazionale, gli IACP non rientrano tra quegli Enti soggetti a patto di stabilità;

3. CAPACITA' ASSUNZIONALE PER L'ANNO 2017 PER IL PERSONALE A T. I.

il D.L. n. 90 del 24/6/2014 e in particolare l'art. 3 comma 5 che ha previsto l'abrogazione dell'art. 76 del D.L. 112/2008 e ha nuovamente disciplinato la materia, prescrivendo in particolare:

1. che gli enti locali sottoposti al patto di stabilità interno, per gli anni 2014 e 2015 possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite di un contingente massimo fissato nelle seguenti misure percentuali e secondo gli importi indicati in allegato:
 - 60% delle economie realizzate nell'anno 2014 per le cessazioni avvenute nell'anno 2013;
 - 60% delle economie realizzate nell'anno 2015 per le cessazioni avvenute nell'anno 2014; **(riservato alla assunzione di personale degli enti di area vasta)**
 - 25% delle economie realizzate nell'anno 2016 per le cessazioni avvenute nell'anno 2015; **(riservato alla assunzione di personale degli enti di area vasta)**
 - 25% delle economie realizzate nell'anno 2017 per le cessazioni avvenute nell'anno 2016;
 - 25% delle economie realizzate nell'anno 2018 per le cessazioni avvenute nell'anno 2017;
 - 25% delle economie realizzate nell'anno 2019 per le cessazioni avvenute nell'anno 2018;
 2. che restano ferme le disposizioni previste dall'articolo 1, commi 557, 557-bis e 557/ter, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;
 3. che le regioni e gli enti locali, per gli anni 2017 e 2018, destinano le risorse per le assunzioni a tempo indeterminato, nelle percentuali stabilite dalla normativa vigente, all'immissione nei ruoli dei vincitori di concorso pubblico collocati nelle proprie graduatorie vigenti o approvate alla data di entrata in vigore della presente legge e alla ricollocazione nei propri ruoli delle unità soprannumerarie destinatarie dei processi di mobilità. (legge di stabilità 2015 l.190/2014 – co. 424 e 425). I vincoli non si applicano alla programmazione 2014;
 4. che esclusivamente per le finalità di ricollocazione del personale in mobilità le regioni e gli enti locali destinano, altresì, la restante percentuale della spesa relativa al personale di ruolo cessato negli anni 2014 e 2015, salva la completa ricollocazione del personale in sovrannumero. Fermi restando i vincoli del patto di stabilità interno e la sostenibilità finanziaria e del bilancio dell'Ente, le spese per il personale ricollocato non si calcolano, al fine del rispetto del tetto di spesa del personale (parere sez. autonomie 19/2015);
 5. che il tetto di spesa del personale dal 2015, viene calcolato tenendo conto della spesa media del triennio 2011/2013 (D.L. n. 90 del 24/6/2014);
4. BLOCCO PARZIALE O TOTALE DELLE ASSUNZIONI DA PARTE DELLA REGIONE
- ✓ L.R. 12 maggio 2010, n. 11 che determina, anche per gli IACP, il rispetto del patto di stabilità interno, nonché quello delle disposizioni previste dell'articolo 76 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, in materia di spesa per il personale.

- ✓ L.R. 25/2008, art. 1, la Delibera di Giunta Regionale 221/2008e la nota dell'Assessorato Regionale delle Infrastrutture n. 44050 del 11/5/11, sono intervenute in merito al divieto di bandire concorsi, di effettuare qualunque tipo di selezione di personale, indipendentemente dalla qualifica o funzione da ricoprire, di procedere all'assunzione di personale a tempo indeterminato e determinato;

CONSIDERATO inoltre che possono procedere ad assunzioni gli Enti che hanno rispettato i seguenti vincoli di cui agli allegati che fanno parte integrante del presente provvedimento, e precisamente:

1. patto di stabilità;
2. rapporto tra spesa del personale e spesa corrente per l'anno 2016;
3. rideterminazione della dotazione organica nel triennio precedente (art. 6, comma 6, D.lgs. 165/2001);
4. ricognizione delle eventuali eccedenze di personale - art. 33, comma 2, d.lgs. 165/2001, come modificato dalla legge 183/2011-;
5. piano della performance (art. 10, comma 5, d.lgs. 150/2009) ;
6. piano Triennale della Azioni Positive per le pari opportunità - art. 48 comma 1 del D.lgs. 198/2006-;

RILEVATO che:

- la certificazione ex comma 3, art. 16 della l. r. 12 maggio 2010, n. 11 (patto di stabilità Enti regionali) potrà essere certificata solo dopo l'approvazione del Conto Consuntivo 2016;
- per quanto riguarda la assunzioni obbligatorie di cui alla legge 68/99 non risultano posti vacanti riservati alle categorie di che trattasi;
- la spesa del personale dell'anno di riferimento (2016) calcolata in euro 2.196.768,78 rientra nei limiti della spesa media €. 2.490.481,45 del triennio 2011/2013 (D.L. n.90 del 24/6/2014);
- non esistono graduatorie per profili analoghi a vincitori di concorso non assunti (ex D.L. n. 90/2014);

ACCLARATO che:

- l' Art. 27 della L.R. n. 3 del 2016, riguardante "Finanziamento in materia di personale precario" comm. 1-4, dispone l'utilizzo integrale delle risorse assunzionali disponibili, ai fini del riassorbimento del personale precario degli Enti, prevedendo, sanzioni a carico delle Amministrazioni inadempienti;
- La l.r. n. 3 del 2016, prevede:
 - che ciascun ente territoriale interessato dal Fondo straordinario di cui all'articolo 30, comma 7, della legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5, e successive modifiche ed integrazioni, con deliberazione del proprio organo esecutivo, entro il 30 novembre 2016, approvi una relazione articolata in merito alle potenzialità di assunzione nel triennio 2016/2018 dell'amministrazione locale sulla base dei fabbisogni programmati di personale, nel rispetto delle esigenze funzionali, delle capacità assunzionali e dei parametri previsti dalla specifica normativa. Tale relazione, con i relativi allegati tecnici, è trasmessa dal legale rappresentante dell'ente entro dieci giorni al Dipartimento regionale delle autonomie locali.

- la conferma che le stabilizzazioni sono nuove assunzioni, quindi soggette ai vincoli dettati per le stesse (sia come spesa che come condizioni e procedure);
- l'obbligo per le amministrazioni di approvare il piano delle assunzioni dei precari, con obbligo di trasmissione alla regione;
- la sanzione della esclusione dal 50% per l'anno 2016 e del 100% dal 2017 dalla ripartizione delle risorse per i precari per i comuni che alla data del 31 dicembre 2016 non concludono i processi di stabilizzazione dei precari previsti dall'articolo 4 del DL n. 101/2013 in presenza di spazi occupazionali e di posti disponibili in pianta organica;

VISTA la nota prot. n. 54014 del 21/10/2016 n. 54014 che risulta acclarata agli atti dell'Istituto al n. 19635 del 18/11/2016 con la quale l'Assessorato della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro, Dipartimento Regionale del Lavoro, dell'Impiego dell'Orientamento, dei Servizi e delle attività formative, ha impartito apposite direttive al fine di promuovere le procedure di contrattualizzazione a tempo indeterminato dei soggetti iscritti nell'elenco regionale predisposto dallo stesso Dipartimento;

VISTO l'art. 9 comma 28 del D.L. 78/2010 e successive modificazioni che estende agli Enti Locali i limiti di spesa già posti per le amministrazioni pubbliche, e prevede la possibilità di avvalersi di personale a tempo determinato, con convenzioni, con contratti di collaborazione coordinata continuativa o con altri rapporti di lavoro flessibile nel limite del 100% della spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009;

ASSODATO che nel costo del personale cessato non vanno computate le economie derivanti dai trasferimenti in uscita, così come nel costo del personale assunto non vanno computati i maggiori oneri derivanti dai trasferimenti in entrata purché tra enti sottoposti ai limiti di assunzione; in ogni caso, sia la mobilità in entrata che quella in uscita, sono valorizzate ai fini della spesa del personale e concorrono rispettivamente ad aumentarla e a diminuirla (art. 1 comma 557 Legge 296/2006);

ACCERTATO che sulla base del DL 113/2016 non è più necessario il rispetto della incidenza della spesa del personale su quella corrente nel triennio 2011/2013 (vincolo indicato dalle deliberazioni della sezione autonomie della Corte dei Conti n. 27/2015 e 16/2016);

PRECISATO che il presente programma di assunzioni è suscettibile di variazioni ed integrazioni in relazione alla eventuale evoluzione del quadro normativo di riferimento e/o a nuove esigenze, derivanti dal trasferimento di funzioni o di qualsiasi altro sopravvenuto fabbisogno che allo stato attuale non è possibile prevedere o definire;

VISTO:

- l'art. 3 del D. L. 90/2014;
- la legge n. 208/2015 (stabilità2016);
- la L.R. n. 3 del 2016;
- la D.C. n. 120 del 25/11/16 riguardante "Art. 30 l.r. n. 5/2014 – Disposizioni in materia di personale precario. Richiamo direttive ed ulteriori disposizioni attuative."

- La D.C. n. 122 del 28/11/16 riguardante “Relazione ex l.r. 3/2016, art. 27 in merito alle potenzialità di assunzione nel triennio 2016/18 dell’Amministrazione, sulla base dei fabbisogni programmati di personale nel rispetto delle esigenze funzionali, delle capacità assunzionali e dei parametri previsti dalla specifica normativa.”

-l’art.14 dello Statuto lett. i);

VISTA la legge regionale 10/2000 e la legislazione vigente in materia sopra richiamata;

VISTO il provvedimento commissariale n. 25 del 4 aprile 2016 con il quale si è provveduto ad adottare il piano Triennale della Azioni Positive per le pari opportunità (art. 48 comma 1 del D.lgs. 198/2006);

VISTO il Decreto assessoriale n.28/Gab. del 30/09/2016 di nomina a Commissario ad acta del Sig. Ignazio Gentile;

VISTO il “Regolamento ordinamento generale degli Uffici; proposta di una nuova dotazione organica dell’IACP; programmazione fabbisogno del personale e mansionario dei profili professionali approvato con D.C. n. 1 dell’11/01/2011 e ss.mm.;

VISTO il carteggio afferente la pratica;

tutto ciò premesso

Sulla scorta dello schema di provvedimento elaborato dal responsabile del 1° Servizio Amm.vo;

D E L I B E R A

APPROVARE la **Programmazione del Fabbisogno del Personale per il triennio 2017/2019** che verifica i posti coperti e quelli vacanti, le cessazioni e il totale dei posti da ricoprire e che risulta allegata al presente provvedimento sotto la **lettera A)** per farne parte integrante e sostanziale;

DARE ATTO che le capacità assunzionali per l’anno 2017 sono individuate come da prospetto **Alleg. B)** alla presente a fronte dei costi da sostenere per le assunzioni di personale di Ctg. B;

DARE ATTO che per potere effettuare le assunzioni previste dovranno essere rispettati i seguenti parametri di legge:

- rispetto del patto di stabilità nel 2016 (per il futuro rispetto dei vincoli di pareggio di bilancio) (principio da riferire anche all’anno in corso), con comunicazione alla RGS entro il 31 marzo dell’anno successivo;
- rispetto del tetto di spesa del personale (spesa media del triennio 2011/2013) (spesa del 2008 per gli enti che non erano soggetti al patto);
- adozione della dotazione organica nell’ultimo triennio;
- adozione della deliberazione che attesta l’assenza di personale in sovrannumero e/o eccedenza;
- adozione del piano delle azioni positive (art. 5 DLgs n. 196/2000);
- dichiarazione circa l’assenza di personale utilmente collocato in graduatorie valide (da interpretare sulla base dell’articolo 91 comma 4 DLgs 267/2000) e di vincitori di concorso non assunti

DARE ATTO altresì:

- che l'Ente non presenta eccedenze di personale come previsto dall'art. 33, comma 2, del D.Lgs. 165/2001 (**Alleg. "C"**);
- che con il provvedimento commissariale n. 25 del 4/04/2016 è stato adottato il piano Triennale della Azioni Positive per le pari opportunità - art. 48 comma 1 del D.lgs. 198/2006;
- che la spesa del personale 2016 in riferimento alla media del costo del personale 2011/2013 presenta una riduzione dell'incidenza delle spese così come quantificata nel prospetto "**Alleg. "D"**";

PRENDERE ATTO del prospetto riassuntivo della dotazione organica al 31/12/16 (**Alleg. "E"**) che comporta una trasposizione dei profili professionali come da Delibera commissariale n. 122 del 28/11/2016;

DARE ATTO che le eventuali assunzioni del personale a tempo determinato, devono rientrare nel limite del 100% della spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009, così come previsto dall'art. 9 comma 28 del D.L. 78/2010 e successive modificazioni e come quantificato nell'**Alleg. F)** alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;

ATTESTARE che con il provvedimento commissariale n. 108 del 22/12/2015 si è provveduto a rideterminare l'assetto strutturale dell'Ente come da prospetto **alleg. G)** alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;

DARE ATTO che vengono rispettati i parametri richiesti dalla L.R. 3/2016, art. 27;

DISPORRE che lo stanziamento di spesa previsto per le assunzioni programmate:

- deve trovare copertura finanziaria nelle disponibilità del Bilancio corrente;
- dovrà essere riproposto nei prossimi bilanci 2017/2019;

DARE ATTO che il presente provvedimento non comporta alcun aumento del numero di dipendenti;

FARE OBBLIGO all'U.U.P. del 1° Servizio Amministrativo di monitorare costantemente la spesa del personale;

TRASMETTERE copia del presente provvedimento al competente Assessorato, al Collegio Sindacale, all'OIV ed alle OO.SS – RSU – ai fini della dovuta informativa - oltre che per la pubblicazione permanente sul sito istituzionale dell'Ente.

IL SEGRETARIO
(F.to Dr. Pietro SAVONA)

IL COMMISSARIO AD ACTA
(F.to Ignazio GENTILE)

IL RESP. DEL PROCEDIMENTO
F.to Pietro GIURLANDA